

DELIBERAZIONE 10 luglio 2017, n. 753

Legge 112/2016 - approvazione del “Programma attuativo” di cui al comma 2 dell’art. 6 del DM 23 novembre 2016 e degli elementi essenziali dell’avviso pubblico “Servizi alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati

- la L.R. 24 febbraio 2005, n.40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.;

- la L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, e in particolare l’art. 55 “Politiche per le persone disabili”;

- la L.R. 18 dicembre 2008, n.66 che agli articoli 11 e 13 disciplina la valutazione multidimensionale finalizzata all’individuazione della gravità del bisogno della persona non autosufficiente, nonché la definizione di progetti personalizzati che possano rispondere in modo efficace ai bisogni espressi dalla persona ed emergenti in sede di valutazione;

- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 (PSSIR), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 91 del 5 novembre 2014 e prorogato ai sensi dell’art.29, comma 1, della L.R. 1/2015, e in particolare il punto 2.3.6.5 “La disabilità”;

- il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020 approvato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017, che comprende, fra gli obiettivi prioritari, lo sviluppo della qualità e della assistenza in sanità e la coesione sociale, includendo nei progetti regionali specifici, gli interventi in favore dei soggetti svantaggiati e delle persone con disabilità;

Richiamata altresì la delibera della Giunta regionale n. 594 del 21 luglio 2014, con la quale è stata promossa sul territorio regionale l’attivazione di progetti sperimentali innovativi in materia di percorsi assistenziali per persone con disabilità, i cui esiti, appositamente monitorati, mostrano il miglioramento della qualità della vita degli utenti coinvolti nelle esperienze di indipendenza abitativa e la graduale autonomia acquisita dagli stessi nelle attività quotidiane, come risulta dalla relazione svolta da ARS Toscana, agli atti d’ufficio con prot.n. AOOGR/308487/R.130 del 16/06/2017, secondo quanto disposto con decreto dirigenziale 2573/2015 in merito all’indagine di soddisfazione rivolta ai soggetti destinatari delle predette sperimentazioni;

Viste

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” così come modificata dalla legge 162 del 21 maggio 1998;

- la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, comunemente denominata “Dopo di noi”;

Visto il DPCM del 12.01.2017 recante la “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

Considerato che la suddetta Legge 112/2016, disciplina le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venire meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori;

Considerato in particolare che l’art. 3, comma 1) della suddetta legge istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare individuando la dotazione finanziaria per gli anni 2016, 2017 e 2018 ed il comma 3) del medesimo articolo prevede che le regioni adottino indirizzi di programmazione e definiscano i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti ministeriali;

Considerato altresì che il comma 2) del suddetto articolo 3 prevede che

- l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo sia subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata,

- con le medesime modalità il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo;

Visto il Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2017 - serie generale n. 45) del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute, recante i “Requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del

sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016", con il quale:

- sono stati individuati gli interventi ed i servizi finanziabili con il Fondo ministeriale nonché i criteri di accesso a tali interventi,

- è stata attribuita a ciascuna regione una quota delle risorse relative all'anno 2016, calcolata sulla base della popolazione regionale nella fascia di età 18-64 anni, secondo i dati ISTAT sulla popolazione residente;

- è stato previsto l'obbligo, per le regioni, di adottare gli indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi finanziabili e di comunicare tali indirizzi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del Programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'art. 3 del decreto medesimo;

Preso atto che con il medesimo Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016, le risorse relative all'anno 2016 attribuite alla Regione Toscana, sono pari ad euro 5.490.000,00;

Considerato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 17 gennaio 2017, ha chiesto alle regioni di trasmettere i programmi attuativi, con una nota di impegno a sottoporli all'approvazione dei competenti organismi regionali a seguito del positivo esame da parte del Ministero stesso;

Dato atto che il competente ufficio della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana, già dal mese di gennaio 2017, ha ritenuto opportuno condividere la programmazione degli interventi che dovranno essere attivati sul territorio regionale avviando un tavolo di confronto istituzionale con i rappresentanti degli enti territorialmente competenti nelle funzioni socio assistenziali (Società della Salute, Zone Distretto, Aziende USL);

Rilevato pertanto che gli indirizzi di programmazione definiti nel Programma attuativo sono stati concordati con gli enti territoriali competenti nelle funzioni socio assistenziali e sono stati condivisi con le Associazioni e le Fondazioni che operano a favore delle persone con disabilità rappresentative a livello regionale, in appositi incontri tenutisi rispettivamente nelle date 30 e 31 gennaio e 1 febbraio 2017, presso la competente Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale;

Dato atto altresì che il Programma attuativo è stato redatto secondo lo schema appositamente predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali trasmesso in data 17 gennaio 2017 ed al medesimo Ministero è stato inviato in data 24 febbraio 2017 con nota prot. n. AOOGR/100982/R.110, e successivamente perfezionato

con nota prot. AOOGR/229926/R.110 del 5 maggio 2017, secondo le raccomandazioni e indicazioni richieste dallo stesso Ministero in data 12 aprile 2017 prot. n. 2878;

Rilevato che il Programma attuativo predetto, al fine di consentire la piena realizzazione della Legge 112/2016, contiene la descrizione degli interventi e il riparto delle risorse ministeriali assegnate alla Regione Toscana relative all'anno 2016, nonché lo sviluppo degli interventi stessi che saranno realizzati in base alle risorse previsionali previste anche per gli anni 2017 e 2018, calcolate in base al criterio di attribuzione già applicato per il riparto delle risorse del 2016, ai sensi del Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016 sopra richiamato;

Vista la nota del 23 maggio 2017, prot. n. 3966, con la quale il Ministero ha comunicato che il Programma attuativo della Regione Toscana è stato ritenuto "complessivamente coerente con le indicazioni contenute nel decreto interministeriale 23.11.2016" e che sono state avviate le procedure per il trasferimento delle risorse assegnate, come indicato nella Tabella 1 dello stesso Decreto;

Ritenuto pertanto, sulla base della valutazione positiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,

- di approvare il suddetto Programma attuativo di cui al comma 2 dell'art. 6 del DM 23 novembre 2016, di cui all'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- di approvare gli elementi essenziali dell'avviso pubblico "Servizi alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal suddetto Programma;

Dato atto che per finanziare il Programma attuativo sopra indicato, sarà destinato l'importo complessivo di euro 11.250.000 a valere sulle seguenti annualità del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare:

2016 - euro 5.490.000,00

2017 - euro 2.336.300,00

2018 - euro 3.423.700,00;

Vista la nota con la quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 28.06.2017 prot. n. 5045, comunica che in data 21 giugno 2017 è stato sottoscritto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute, recante il riparto delle risorse di cui al Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'anno 2017, richiedendo comunque la trasmissione degli indirizzi di programmazione regionali entro il 4 agosto 2017;

Preso atto che con il medesimo decreto ministeriale del 21 giugno 2017, in corso di registrazione da parte dei competenti organi di controllo a seguito dell'intesa acquisita nella Conferenza Unificata del 20 aprile 2017, le risorse relative all'anno 2017 attribuite alla Regione Toscana sono pari ad euro 2.336.000,00;

Riscontrato altresì che per assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal Programma attuativo di cui all'Allegato A e più specificatamente dettagliati nell'Allegato B relativo agli elementi essenziali dell'avviso pubblico, mediante la progettazione di durata triennale ivi prevista, occorre destinare le risorse ministeriali del 2016 assegnate con il Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016 ed anticipare quanto previsto dal DM del 21 giugno 2017 per l'annualità 2017 e quanto previsionalmente atteso per il 2018 in base al criterio di attribuzione già applicato per il riparto delle risorse del 2016, ai sensi del Decreto Ministeriale suddetto;

Considerato che le azioni previste dal Programma attuativo di cui all'Allegato A, rivestono la sostanziale funzione sociosanitaria, in considerazione della tipologia di utenza degli interventi programmati, favorendo i percorsi terapeutici assistenziali integrati diretti alle persone con disabilità, come stabilito espressamente agli articoli 21 e 27 del Capo IV in materia di "Assistenza socio sanitaria" del DPCM del 12.01.2017, mediante la valutazione multidimensionale, la progettazione dei percorsi assistenziali personalizzati e la presa in carico specialistica da parte dei competenti servizi socio sanitari territoriali;

Stabilito di assegnare alle zone distretto e Società della Salute, la somma complessiva di euro 11.250.000,00, secondo la ripartizione di cui all'Allegato C, parte integrate e sostanziale del presente atto, la cui copertura finanziaria risulta assicurata nell'ambito degli stanziamenti del Bilancio Gestionale 2017 e pluriennale 2017/2019 secondo la seguente ripartizione:

- capitolo 26890 - euro 5.490.000,00 "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - trasferimenti ad enti pubblici", per l'anno 2017;

- capitolo 24439 - euro 3.423.700,00 "Assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - trasferimenti ad enti pubblici", per l'anno 2018;

dando atto che, per la restante somma di euro 2.336.300,00 relativa al Fondo statale per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'anno 2017, ripartita alla Regione Toscana con il citato decreto ministeriale del 21.06.2017, verrà predisposta opportuna variazione di bilancio per l'acquisizione per l'importo di euro 86.300,00 sul capitolo 26890 ed euro 2.250.000,00 su un capitolo di nuova istituzione destinato al finanziamento degli interventi

infrastrutturali, appositamente previsti dal Programma attuativo di cui all'Allegato A;

Dato atto altresì che l'attivazione dei progetti a valere sulle risorse del Fondo per l'anno 2017 è subordinata alla definitiva registrazione del decreto ministeriale del 21.06.2017 da parte dei competenti organi di controllo;

Considerato che la suddetta ripartizione è effettuata individuando in ciascuna zona l'Ente beneficiario delle risorse secondo i seguenti parametri:

- le Società della Salute, per le zone distretto ove esse siano formalmente costituite, ai sensi dell'art. 71 bis della L.R. 40/2005 e successive modifiche e integrazioni;

- le Aziende UU.SS.LL. o comunque il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei Sindaci integrata (definita all'art. 70 bis, comma 8, della L.R. 40/2005 e s.m.i.), nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria, nelle Zone dove non è costituita la Società della Salute;

Valutato necessario effettuare il monitoraggio con cadenza semestrale in merito alla attuazione degli interventi previsti dal Programma attuativo di cui all'Allegato A ed alla rendicontazione dei progetti finanziati, con modalità da definire con apposito successivo atto, al fine di verificare il corretto svolgimento del Programma stesso ed assicurare nello specifico la rilevazione degli elementi indicati all'art. 6, comma 4, del DM 23 novembre 2016;

Ricordato inoltre che, come previsto all'art. 6, comma 5, del DM 23 novembre 2016:

- le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati, sono messi a disposizione del Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto legge n. 78 del 2010, secondo le modalità previste dal DM 16 dicembre 2014 e, in particolare mediante la trasmissione del modulo SINA,

- tali informazioni, trasmesse da tutti gli enti erogatori degli interventi, sono utilizzate ai fini della validazione del numero complessivo delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare assistite dagli interventi del Fondo;

Ritenuto di dare mandato ai competenti Settori della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, per la adozione dei successivi atti e delle iniziative necessarie alla attuazione di quanto disposto con la presente delibera;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4 del 10/01/2017, "Approvazione del Documento Tecnico di

accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019”;

Dato atto che il provvedimento è stato esaminato dal CD nella seduta del 29/06/2017;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il Programma attuativo di cui al comma 2 dell'art. 6 del Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016, di cui all'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare gli elementi essenziali dell'avviso pubblico “Servizi alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, di cui all'Allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal suddetto Programma;

3. di stabilire che per la realizzazione degli interventi previsti dal Programma attuativo, mediante la progettazione di durata triennale, di cui all'Allegato A e più specificatamente dettagliati nell'Allegato B relativo agli elementi essenziali dell'avviso pubblico, risulta necessario destinare l'importo complessivo di euro 11.250.000,00;

4. di assegnare alle zone distretto e Società della Salute, la somma complessiva di euro 11.250.000,00, secondo la ripartizione di cui all'Allegato C, parte integrate e sostanziale del presente atto, la cui copertura finanziaria risulta assicurata nell'ambito degli stanziamenti del Bilancio Gestionale 2017 e pluriennale 2017/2019 secondo la seguente ripartizione:

- capitolo 26890 - euro 5.490.000,00 “Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - trasferimenti ad enti pubblici”, per l'anno 2017,

- capitolo 24439 - euro 3.423.700,00 “Assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - trasferimenti ad enti pubblici”, per l'anno 2018;

- per la restante somma di euro 2.336.300,00 relativa al Fondo statale per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'anno 2017, ripartita alla Regione Toscana con il citato decreto ministeriale del 21.06.2017, verrà predisposta opportuna variazione di bilancio per l'acquisizione per l'importo di euro 86.300,00 sul capitolo 26890 ed euro 2.250.000,00 su un capitolo di nuova istituzione destinato al finanziamento degli interventi infrastrutturali, appositamente previsti dal Programma attuativo di cui all'Allegato A;

5. di dare atto che l'attivazione dei progetti a valere sulle risorse del Fondo per l'anno 2017 è subordinata alla definitiva registrazione del decreto ministeriale del 21.06.2017 da parte dei competenti organi di controllo;

6. di individuare in ciascuna zona l'Ente beneficiario delle risorse secondo i seguenti parametri:

- le Società della Salute, per le zone distretto ove esse siano formalmente costituite, ai sensi dell'art. 71 bis della L.R. 40/2005 e successive modifiche e integrazioni;

- le Aziende UU.SS.LL. o comunque il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei Sindaci integrata (definita all'art 70 bis, comma 8, della L.R. 40/2005 e s.m.i.), nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria, nelle Zone dove non è costituita la Società della Salute;

7. di effettuare il monitoraggio con cadenza semestrale in merito alla attuazione degli interventi previsti dal Programma attuativo di cui all'Allegato A ed alla rendicontazione dei progetti finanziati, con modalità da definire con apposito successivo atto, al fine di verificare il corretto svolgimento del Programma stesso ed assicurare nello specifico la rilevazione degli elementi indicati all'art. 6, comma 4, del DM 23 novembre 2016;

8. di ricordare che, come previsto all'art. 6, comma 5, del DM 23 novembre 2016:

- le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati, sono messi a disposizione del Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto legge n. 78 del 2010, secondo le modalità previste dal DM 16 dicembre 2014 e, in particolare mediante la trasmissione del modulo SINA,

- tali informazioni, trasmesse da tutti gli enti erogatori degli interventi, sono utilizzate ai fini della validazione del numero complessivo delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare assistite dagli interventi del Fondo;

9. Ritenuto di dare mandato ai competenti Settori della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, per la adozione dei successivi atti e delle iniziative necessarie alla attuazione di quanto disposto con la presente delibera;

10. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivati dalle norme in materia di pareggio di bilancio e delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia, nonché, per le somme oggetto di acquisizione sul bilancio regionale, all'approvazione della corrispondente variazione di bilancio in via amministrativa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'articolo 5 lettera f) della L.R. 23/2007 e pubblicato integralmente sulla banca dati della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A

PROGRAMMA ATTUATIVO

di cui al comma 2 dell'art.6 del DM 23 novembre 2016

ai sensi della Legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

PROGRAMMA ATTUATIVO L. 112/2016- REGIONE TOSCANA**Scheda 1**

Premessa metodologica alle attività (art.2 del decreto 23.11.2016)	
<p>1. Indicazione della normativa regionale e/o delle modalità di regolamentazione prescelte per l'individuazione delle <i>equipe</i> multiprofessionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Descrizione delle procedure relative alla valutazione multidimensionale effettuata dalle <i>equipe</i> multiprofessionali, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF. In merito alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità prendere in considerazione almeno le seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cura della propria persona; - mobilità; - comunicazione e altre attività cognitive; - attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana <p>In Regione Toscana il percorso di accoglienza del bisogno, valutazione e definizione del progetto personalizzato è stabilito ai sensi della LR 41/2005 e definito con la LR 66/2008.</p> <p>La Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" disciplina, all'art. 7 (comma 1) che i Comuni in accordo coi servizi territoriali della zona distretto (ossia l'ambito territoriale come definito ai sensi della L 328/2000) "[...] attuano forme di accesso unitarie ai servizi del sistema integrato, al fine di assicurare:</p> <p>a) la presa in carico delle persone;</p> <p>b) la proposta di progetti integrati di intervento;</p> <p>c) l'erogazione delle prestazioni".</p> <p>Le Prestazioni e i servizi sociali sono erogati (comma 2) "[...] sulla base della valutazione professionale del bisogno e della conseguente definizione di un percorso assistenziale personalizzato".</p> <p>L'assistente sociale (comma 4) è il responsabile del caso e assicura (comma 5) "In caso di bisogni, per la cui soddisfazione sia richiesto l'apporto di più competenze professionali, [che] la valutazione degli stessi e la definizione del percorso assistenziale personalizzato sono effettuate con il concorso di tutte le professionalità interessate".</p> <p>Quanto sopra viene meglio definito dalla Legge Regionale 18 dicembre 2008, n. 66 "Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza", in particolare agli articoli 11 e 13.</p> <p>L'unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) è (art 11, comma 1) "[...] un'articolazione operativa della zona distretto ed è composta da: a) un medico di distretto; b) un assistente sociale; c) un infermiere professionale; [...] è di volta in volta integrata (comma 2) dal medico di medicina generale della persona [...] e inoltre è integrata dalle professionalità specialistiche, sociali e sanitarie, e dagli operatori coinvolti nella valutazione che sono ritenuti necessari [...]".</p> <p>In relazione alla sola valutazione la UVM (comma 5 lett. a, b, d, f) effettua la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno del richiedente, verifica la sussistenza delle condizioni di bisogno per l'attivazione dei servizi, individua l'indice di gravità del bisogno ed effettua la periodica verifica procedendo all'eventuale rivalutazione delle condizioni di bisogno.</p> <p>La Valutazione multidimensionale finalizzata all'individuazione della gravità del bisogno della</p>	

<p>persona non autosufficiente è (art 13, comma 2) “[...] effettuata, con riferimento alle aree di bisogno individuate dalla classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute (ICF) approvata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) stato di salute funzionale organico, con riferimento alla dipendenza nelle attività di base della vita quotidiana, alle attività strumentali della vita quotidiana, al quadro clinico, al bisogno infermieristico;</p> <p>b) condizioni cognitive comportamentali, con riferimento allo stato mentale, ai disturbi del comportamento ed ai disturbi dell’umore;</p> <p>c) situazione socio ambientale e familiare, con riferimento alla rete assistenziale presente, alla situazione socio-economica, alla condizione abitativa ed al livello di copertura assistenziale quotidiano”.</p>	
<p>2. Progetto personalizzato</p> <p>Descrizione dei processi di definizione dei progetti personalizzati nelle modalità di cui all’art. 2, commi 2,3,4 e 5 del decreto.</p> <p>Il progetto assistenziale personalizzato (PAP), disciplinato, come sopra richiamato, dalla LR 41/2005 e meglio definito dalla LR 66/2008, ha caratteristiche conformi a quanto disposto nella L 112/2016 e dal DM 23 novembre 2016 art 2 commi 2-5.</p> <p>Più in dettaglio si specifica che il Responsabile di zona distretto garantisce (art 10, comma 2, lett g) “la nomina del responsabile del PAP mediante l’individuazione della figura professionale sulla base delle caratteristiche del bisogno prevalente; tale figura ha il compito di seguire l’attuazione del PAP e di essere il referente organizzativo della persona interessata e dei suoi familiari”.</p> <p>Il progetto personalizzato è redatto dalla UVM (art. 11, comma 5, lett c) “con indicazioni quantitative e temporali relative alle prestazioni sociosanitarie appropriate” e (lett. f) “effettua la periodica verifica degli obiettivi contenuti nel PAP e procede, nei casi previsti, all’eventuale rivalutazione delle condizioni di bisogno”.</p> <p>Il PAP (art. 12, comma 1) “contiene gli obiettivi e gli esiti attesi in termini di mantenimento o miglioramento delle condizioni di salute della persona non autosufficiente, disabile e anziana e le prestazioni sociosanitarie da erogare, individuate sulla base degli indici di valutazione delle condizioni di bisogno”. È elaborato (comma 2) attuando “[...] una condivisione dei contenuti del progetto con la persona assistita e i suoi familiari, valutando possibili offerte di prestazioni alternative”. Nella Valutazione multidimensionale la progettazione del percorso assistenziale appropriato è effettuata (art 13, comma 3, lett c) “[...] tenendo anche conto delle aspirazioni di vita della persona interessata e [con la] definizione delle corrispondenti quote di risorse destinate al finanziamento delle prestazioni”.</p>	
<p>3. Descrizione delle modalità di definizione e di articolazione del budget di progetto per le attività di cui all’art. 5, co. 4, lett. a) b) e c) del decreto, sottolineando l’importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo budget, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona.</p> <p>Come già indicato nei precedenti punti 1 e 2, la progettazione del PAP (progetto assistenziale personalizzato) e il conseguente budget progettuale individuale sono incentrati, ai sensi della LR 66/2008 attorno al bisogno della persona, anche attraverso il suo diretto coinvolgimento o della sua rete familiare, e la definizione degli interventi (servizi e prestazioni) volti a soddisfare il bisogno emergente. A monte della progettazione è quindi previsto un momento di valutazione funzionale della persona e una valutazione della gravità - e conseguentemente della urgenza- del bisogno. La certificazione giuridica dello stato di handicap si connota quindi</p>	

come un primo, essenziale, parametro di accesso ma non risulta essere né la condizione unica né la valutazione finale nella predisposizione degli interventi. Gli interventi e i servizi sono, invece, all'interno dei progetti, integrati e comprendono sia la parte sanitaria (riabilitazione, interventi domiciliari rientranti nei LEA, ecc) sia di parte più propriamente sociale. Interventi, servizi, risorse umane, strumentali e non ultime economiche, costituiscono quindi il budget di progetto del PAP.

La LR 66/2008 va ancora più a monte del sistema e prevede (art 10, comma 2) che "[...] il responsabile di zona garantisce, in particolare: a) l'integrazione della rete territoriale dei servizi sociali e sanitari; b) la presa in carico della persona interessata; c) la gestione integrata delle risorse; d) la continuità assistenziale [...]" a garanzia di una effettiva organicità e continuità negli interventi.

Scheda 2

Progetto personalizzato - Budget di progetto	<p>Attività finanziabili con risorse del fondo di cui all'art. 5 del decreto</p> <p>Tutti gli interventi devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate all'art. 19 della Convenzione ONU, con particolare riguardo al comma 1, lett. a). Deve essere garantito l'accesso ai servizi e agli interventi a tutte le categorie di disabilità, comprese quelle intellettive e del neuro sviluppo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo periodo del D.M.. In merito alle spese per servizi socio-sanitari, sono ammissibili soltanto quelle di rilevanza sociale. Gli interventi possono essere integrati con risorse regionali, di ambito o di soggetti terzi, sempre nel rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi indicati nel DM, in funzione delle finalità della legge 112/2016.</p> <p>Gli interventi verranno proposti dal territorio e rifletteranno sia le esperienze pregresse che le Zone-Distretto/Società della Salute hanno, ormai da anni, messo in campo sia le peculiarità tipiche del territorio, organizzative, sociali e, non da ultimo, ambientali che fanno della Regione una realtà composita: si pensi infatti alle peculiarità tipiche di una regione a forte vocazione sociale con esperienze sociali nel turismo come nell'agricoltura, con esperienze consolidate sulle Fondazioni di Partecipazione, e una ormai pluriennale tendenza alla coprogettazione pubblico-privato sociale/associazionismo. Inutile poi sottolineare quanto la variabilità del territorio, grandi città, centri rurali, borghi montani e località balneari deve, di necessità, esitare in soluzioni differenziate che, pur mantenendo un nucleo simile o equiparabile possa fornire risposte coerenti con la conformazione e il tessuto sociale, oltre che, naturalmente, essere coerente con le possibilità e i bisogni del singolo, per fornire risposte che, lungi dall'essere standardizzate, possano concretizzare una effettiva integrazione.</p> <p>A tale proposito provvediamo a descrivere di seguito un portfolio di possibili soluzioni che non sono esaustive ma che vogliono rappresentare, piuttosto, delle macrocategorie di servizi e azioni.</p> <p>Inoltre, nella sezione a margine, si riportano i valori percentuali di spesa riferiti alle attività previste, calcolati in relazione al periodo, come segue :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. % di spesa riferita alle risorse dell'annualità 2016, 2. % di spesa riferita alle risorse delle annualità 2017 e 2018, 3. % di spesa riferita alle risorse complessive del triennio 2016-2018, 	<p>Previsione percentuale di spesa rispetto all'importo assegnato decreto</p>
---	---	--

	<p>a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare.</p>	<p>Percentuale di spesa:</p>
	<p>Descrizione degli interventi:</p> <p>Gli interventi afferenti a questo ambito si propongono di realizzare progressivi processi di affrancamento dal luogo familiare di origine o da soluzioni residenziali distanti dalle caratteristiche alloggiative definite nella L. 112/2016, attraverso un graduale e progressivo processo di acquisizione delle autonomie e di distacco dal nucleo familiare.</p> <p>Gli interventi dovranno, di norma, avere come risultato l'effettivo passaggio a un contesto abitativo nuovo, diverso dal nucleo familiare di origine.</p> <p>1. Quanto segue rappresenta, seppur in modo non esaustivo, le tipologie di intervento finanziabili a valere sul Fondo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - percorsi di attività, anche diurne, abilitative, propedeutici alle fasi residenziali, di conoscenza e condivisione finalizzati alla nascita del gruppo-casa, anche attraverso la costituzione di ambienti di simulazione della vita quotidiana, e per verificare la compatibilità tra le persone; - percorsi di de-istituzionalizzazione rispettosi dei tempi di adattamento alle nuove condizioni da parte dei diretti interessati, con il coinvolgimento delle strutture residenziali di provenienza; - cicli di giornate e/o weekend fuori casa finalizzati all'accrescimento dell'autonomia e all'apprendimento della gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico; - periodi medio-brevi di esperienze fuori dal nucleo di origine per il consolidamento dell'autonomia e dell'indipendenza; - periodi medio-lunghi di abitare supportato con presenza di personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto). 	<p>1. 23,61% nel 2016</p> <p>2. 40% nel 2017 e nel 2018</p> <p>3. 32% nel triennio 2016-2018</p>

	<p>b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;</p>	<p>Percentuale di spesa:</p>
	<p>Descrizione degli interventi:</p> <p>Quanto segue rappresenta, seppur in modo non esaustivo, le tipologie di intervento finanziabili a valere sul Fondo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cohousing con azioni di supervisione e monitoraggio leggero; - soluzioni abitative ad alta integrazione sociale con presenza di persone con disabilità e non, purché non familiari, organizzate in modo flessibile, anche per quanto riguarda il personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto); - cohousing con livelli medio bassi di supporto; - forme di abitare con livelli alti e medio alti di supporto, con presenza di personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto); - gruppi appartamento in strutture con moduli abitativi di cui alla lettera b) dell'art 3 comma 4 del DM, motivati in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone; - soluzioni abitative (compresi i gruppi-appartamento) a basso o alto livello di supporto in contesti rurali o località periferiche, purché connesse a progetti di agricoltura sociale o accoglienza turistica/ristorazione. 	<p>1. 23,61% nel 2016</p> <p>2. 40% nel 2017 e nel 2018</p> <p>3. 32% nel triennio 2016-2018</p>

	c) programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6).	Percentuale di spesa:
	<p>Descrizione degli interventi:</p> <p>Quanto segue rappresenta, seppur in modo non esaustivo, le tipologie di intervento finanziabili a valere sul Fondo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - laboratori innovativi per l'accrescimento delle autonomie e delle capacità; - azioni innovative e sinergiche con Enti Territoriali (Centri per l'Impiego, scuole, cooperative sociali) per la formazione e l'acquisizione di competenze spendibili in ambito occupazionale; - percorsi innovativi per offrire possibilità occupazionali o di start-up di impresa sociale per l'autosufficienza della microcomunità in cohousing; - percorsi innovativi per una effettiva inclusione sociale e relazionale; - percorsi di accrescimento della consapevolezza e di sostegno alle potenzialità di persone residenti in strutture per le quali si prevede un percorso di deistituzionalizzazione, anche attraverso il coinvolgimento della struttura di provenienza; - percorsi di sensibilizzazione, informazione, accompagnamento e sostegno ai familiari in vista dell'uscita della persona con disabilità dal nucleo familiare di origine. 	<p>1. 11,80% nel 2016</p> <p>2. 20% nel 2017 e nel 2018</p> <p>3. 16% nel triennio 2016-2018</p>
	d) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.	Percentuale di spesa:
	<p>Descrizione degli interventi:</p> <p>Non si prevede il finanziamento di interventi di tale natura a valere sulle risorse del Fondo.</p>	0%

Scheda 3

Rif.: art. 5, comma 4, lettera d) del DM Descrizione degli interventi infrastrutturali	Percentuale di spesa:
<p>Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità.</p> <p>A valere sulle risorse del Fondo si possono finanziare interventi infrastrutturali essenziali all'avvio del servizio di cui alla scheda 2 lettere a) e b). Per tali interventi si prevede, su base triennale (vedi scheda 4) un importo complessivo del 20% (ossia, del totale di € 11.250.000,00 per tale finalità viene destinata, nella sola annualità 2016, la somma di € 2.250.000,00) che equivale al 41% del Fondo per l'anno 2016.</p> <p>Gli interventi finanziabili sono finalizzati ai seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ristrutturazione, compresa la riconversione di strutture già esistenti al fine di adeguarle ai criteri previsti dal DM; - abbattimento barriere architettoniche; - arredi; - migliorie tecniche e dell'accessibilità; - spese per la domotica, la telesorveglianza o teleassistenza; - oneri di acquisto e urbanistici. <p>Gli interventi sopra riportati possono essere effettuati anche su patrimoni non afferenti ad Enti Pubblici, purché vi sia un comodato d'uso o, comunque, un vincolo almeno decennale per l'utilizzo di tali patrimoni per finalità alloggiative per persone con disabilità.</p>	<p>1. 41 % nel 2016</p> <p>2. 0% nel 2017 e nel 2018</p> <p>3. 20 % nel triennio 2016-2018</p>

Scheda 4

Adempimenti delle Regioni	
<p>Al fine di realizzare le iniziative afferenti alla L 112/2016 Regione Toscana ha scelto, a garanzia di una continuità negli interventi e di una programmazione territoriale di maggiore coerenza e sostenibilità economica, di provvedere ad assegnare ed erogare le risorse alle Società della Salute/Zone Distretto, previa presentazione di progettazione di durata triennale. Regione Toscana provvederà pertanto ad anticipare quanto previsionale è previsto rispetto ai parametri di riparto utilizzati nel DM 23 novembre 2016 per le annualità 2017-2018. Pertanto, a valere sulle azioni del Fondo, Regione Toscana impiegherà € 11.250.000,00 a fronte di € 5.490.000,00 assegnati per l'annualità 2016. Dall'intero budget si prevede l'accantonamento del 20% per eventuali spese aggiuntive sui progetti presentati, afferenti alle spese di acquisto, ristrutturazione o adeguamento strumentale di cui all'art. 5, comma 4 lett D del DM 23 novembre 2016.</p> <p>Con tali risorse, par ad € 2.250.000,00 (corrispondenti al 41% delle risorse disponibili per la sola annualità 2016), saranno finanziati interventi infrastrutturali, limitatamente agli immobili interessati dalle azioni indicate alle lettere a) e b) della scheda 2.</p> <p>Ai sensi dell'art 6, co.1, del DM, descrivere le modalità attraverso le quali sono stati programmati gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del DM, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti: <p>Le Società della Salute/Zone Distretto devono presentare alla Regione Toscana, progetti a valere sulle azioni finanziabili ex L 112/2016. I budget dei progetti sono differenziati in base alla fascia della popolazione residente 18-64 anni (vedi tabella A): ad ogni classe corrisponde un importo massimo finanziabile. Il progetto presentato può ricevere un finanziamento aggiuntivo fino a 1/4 dell'importo progettuale finanziabile richiesto, in caso di necessità di interventi infrastrutturali come disciplinati all'art 5, comma 4, lett D del DM 23 novembre 2016.</p> <p>I progetti presentati devono avere questi elementi essenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coprogettazione pubblico/terzo settore (associazioni, associazioni di genitori, fondazioni di partecipazione, ecc); - cofinanziamento del progetto da parte dell'ente proponente e/o dei soggetti partner ; - interventi aggiuntivi e non sostitutivi; - progettazione personalizzata (predisposizione dei progetti individuali e pianificazione delle attività specifiche rivolte a ciascun partecipante); - percorso di monitoraggio e valutazione dell'intervento e del progetto personalizzato in cui la persona, la sua famiglia o chi ne tutela gli interessi sia coinvolta in modo proattivo. <p>I progetti presentati saranno sottoposti a valutazione per verificare la conformità degli stessi a quanto disposto dalla L 112/2016, dal DM 23 novembre 2016 e dal presente programma attuativo. Laddove i progetti presentati non fossero conformi, saranno rinviati ai soggetti proponenti, con le note e le richieste di integrazione per la finanziabilità del progetto. La commissione di valutazione si renderà disponibile per il supporto alla modifica dei progetti.</p>	

TABELLA A

CLASSE	INTERVALLO POPOLAZIONE 18-64
Classe 1	0 – 35.000
Classe 2	35.001 – 70.000
Classe 3	70.001 – 120.000
Classe 4	120.001 – 170.000
Classe 5	170.001 – 225.000

- modalità per la pubblicizzazione dei finanziamenti erogati:

La procedura diretta alla assegnazione delle risorse ha, per sua stessa natura, evidenza pubblica.

Pertanto unitamente alla pubblicità degli atti e della successiva approvazione dei progetti presentati con le relative note, Regione Toscana si impegna a rendere pubblica anche la lista dei progetti approvati, con relativa descrizione, su un'apposita sezione del suo Portale legato alle tematiche dell'accessibilità e della disabilità www.toscana-accessibile.it.

La Regione si impegna altresì a diffondere i risultati degli interventi programmati alla Conferenza annuale sulla disabilità e al Tavolo interdirezionale sulle Politiche della disabilità di Regione Toscana.

- verifica dell'attuazione delle attività svolte e della eventuale revoca dei finanziamenti:

Le Società della Salute/Zone Distretto dovranno relazionare semestralmente sulle attività svolte e sulle risorse impiegate. Si prevede che le azioni dovranno prendere avvio entro il I semestre dal primo finanziamento. Il mancato avvio entro i termini stabiliti o l'impiego delle risorse in modo difforme rispetto al progetto presentato può dare esito alla restituzione integrale del finanziamento.

- monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative:

Le relazioni semestrali, redatte sulla base di un format messo a disposizione da Regione Toscana, dovranno indicare, per ciascun ambito di intervento finanziato:

- numero di beneficiari presi in carico;
- eventuali beneficiari che abbiano concluso o cessato il percorso, nonché eventuali subentri;
- risorse economiche impiegate;
- risorse professionali coinvolte;

<p>- descrizione del rispetto dei requisiti essenziali del progetto (ad es. valutazione periodica del pap, partecipazione della persona e della famiglia, ecc.).</p> <ul style="list-style-type: none"> • integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per l'attuazione della Vita Indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso target di beneficiari e che presentano finalità coincidenti <p>Gli interventi finanziabili a valere sul Fondo, devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e, pertanto, a livello territoriale, tali azioni andranno ad accrescere il portfolio dei servizi e degli interventi inseribili all'interno dei Progetti personalizzati. L'integrazione con le diverse attività, servizi e interventi già esistenti si realizza quindi a livello di progettazione personalizzata con l'attiva partecipazione del beneficiario e della rete familiare e va, quindi, a considerare, non solo le potenzialità ma le legittime aspirazioni della persona.</p> <p>Elemento di particolare attenzione, anche al fine di determinare buone prassi riproducibili sul territorio, sarà l'analisi sui singoli progetti presentati dagli ambiti territoriali, la capacità di integrare, non solo a livello di progetto personalizzato, ma soprattutto a livello di sistema e di creazione di rete, i vari interventi, servizi e programmi che vadano delineando una effettiva rete di azioni volte ad una fattiva integrazione sociale della persona con disabilità priva di sostegno familiare. Grande rilevanza, pertanto, avranno le reti di partnership con il terzo settore, il privato sociale e gli enti territoriali, primo tra tutti il Centro per l'impiego territorialmente competente.</p>	
<p>Descrivere le modalità con le quali si è inteso indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del DM.</p> <p>N.B. E' possibile sostenere la continuità degli interventi, anche in deroga all'età, tenendo sempre in considerazione che i beneficiari, di norma, sono persone con disabilità grave non dovuta al naturale invecchiamento o a patologie connesse all'età.</p> <p>In relazione ai beneficiari, nel formulario di presentazione dei progetti si specifica quanto riportato dal DM 23 novembre 2016.</p> <p>I beneficiari degli interventi a valere sul Fondo sono persone disabili gravi ai sensi della L. 104/1992, art 3, comma 3, la cui disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.</p> <p>Gli interventi sono prioritariamente erogati a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità; b. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa; c. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. <p>A valere sulle risorse del Fondo i progetti presentati dalle Zone Distretto/società della salute devono, a pena di inammissibilità, prevedere una valutazione multidimensionale da parte della UVM aggiornata per tutti gli aspiranti beneficiari, come indicato nella scheda 1 punto 2</p>	

<p>del presente documento, che consideri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - limitazioni dell'autonomia del soggetto - sostegni e supporti familiari - condizione abitativa ed ambientale <p>e che tenga conto dell'indice di gravità del bisogno, come previsto all'art. 11, comma 5, lett. d, della LR 66/08.</p> <p>Si prevede, inoltre che i beneficiari degli interventi debbano essere valutati anche da un punto di vista della capacità economica familiare, che unitamente alla valutazione dell'urgenza, sarà elemento per l'accesso agli interventi a valere sul Fondo.</p> <p>Poiché all'interno della progettualità zonale possono essere impiegate anche strutture di soggetti privati o di associazioni rese disponibili, a titolo non oneroso, per le finalità della L 112/2016, si prevede, coerentemente con quanto disposto dall'art 4, comma 4, che nel caso di specifici beneficiari indicati dalla forma di comodato gli interventi vengano erogati indipendentemente dai criteri di priorità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art 4 e sopra richiamati.</p>	
<p>Descrivere le modalità di coinvolgimento dei soggetti interessati, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.</p> <p>Come indicato nella scheda 1, la persona con disabilità, la rete familiare e/o chi ne cura gli interessi è protagonista attivo nel processo di definizione del progetto personalizzato e nelle successive fasi di monitoraggio e valutazione in itinere, anche al fine di verificare l'aderenza alle legittime aspirazioni e ai bisogni della persona e il costante miglioramento della qualità della vita.</p> <p>A tale proposito il monitoraggio pone particolare attenzione alla qualità di vita soggettiva e oggettiva del beneficiario, attraverso interviste strutturate o semi-strutturate.</p> <p>Al fine di verificare la qualità degli interventi posti in essere e la soddisfazione dei beneficiari coinvolti, si prevede l'attivazione di un gruppo di monitoraggio composto da rappresentanti della Regione, degli enti territoriali e delle Associazioni rappresentative delle persone con disabilità, che avrà anche il ruolo di individuare buone pratiche riproducibili sul territorio.</p> <p>A livello preliminare e propedeutico alla definizione del presente documento si è, inoltre, effettuato un processo partecipativo con il territorio attraverso una serie di incontri rispettivamente con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone distretto, Società della Salute e Aziende USL Toscane; - Tavolo regionale delle Federazioni e coordinamenti delle associazioni delle persone con disabilità (FAND, FISH, Coordinamento Dipoi, Coordinamento Salute mentale); - Fondazioni di partecipazione presenti sul territorio che abbiano come mission quella dell'integrazione di persone con disabilità e si prefiggano quale obiettivo primario la creazione di soluzioni abitative per persone disabili gravi prive del sostegno familiare. <p>Al fine di accrescere la consapevolezza delle famiglie e dei possibili beneficiari e per evidenziare l'importanza delle soluzioni che questa nuova legge offre, si prevedono momenti di incontro e approfondimento sui diversi territori, anche attraverso il coinvolgimento diretto delle Federazioni e coordinamenti delle associazioni di tutela dei diritti delle persone con</p>	

disabilità, dei familiari e delle persone con disabilità che già hanno negli scorsi anni sperimentato tali soluzioni nonché delle agenzie per la vita indipendente ove già costituite.	
--	--

Luogo e Data

Firenze, 5 maggio 2017

Il rappresentante della Regione

Regione Toscana
Direzione Diritti di cittadinanza e
coesione sociale
Il Direttore
Monica Piovi

Allegato B

Elementi essenziali dell'avviso pubblico “servizi alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”

1. Descrizione delle finalità dell'intervento

Il presente Avviso pubblico seleziona interventi a carattere regionale a valere sul fondo ex L. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, al fine di promuovere e definire la realizzazione, su tutto il territorio regionale, di un sistema diffuso e articolato di servizi finalizzati all'accrescimento dell'autonomia, del benessere e dell'integrazione sociale delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Obiettivo del presente avviso è consentire alle persone con disabilità, in previsione del venir meno della rete genitoriale e familiare, di veder pienamente realizzate le proprie aspirazioni individuali, garantendo la massima autonomia ed indipendenza, anche attraverso soluzioni per l'abitare, in grado di evitare la istituzionalizzazione e, ove opportuno, di avviare percorsi di de-istituzionalizzazione. Strumento cardine è il progetto personalizzato alla cui definizione dovrà partecipare la persona con disabilità e/o la sua famiglia/amministratore di sostegno, al fine di assicurare un futuro tutelato e supportato sia sul versante economico e lavorativo, sia su quello sociale e abitativo.

Le azioni che verranno attuate si inseriscono, pertanto, in maniera coerente nel quadro degli atti di programmazione regionale (Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015 approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 91 del 5 novembre 2014 e Decisione di Giunta n. 11 del 7 aprile 2015 che approva le “Azioni di sistema e strategie per il miglioramento dei servizi sociosanitari nell'ambito delle politiche per la disabilità”) relativamente agli interventi diretti a favorire l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.

I progetti a valere su tale fondo dovranno avere una durata triennale e dovranno prevedere l'interconnessione con il sistema dei servizi socio-sanitari territoriali, nonché, con i competenti servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge n. 68 del 1999, che includono la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche nella forma di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione. I progetti potranno altresì prevedere misure ed interventi integrati con i programmi di accompagnamento al lavoro di cui alla DGR 1197/2015.

2. Soggetti proponenti

Possono presentare progetti a valere su tale fondo le Società della Salute e, ove non costituite, il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale integrata dei sindaci, nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria (l.r. 40/2005, artt. 70 bis e 71 bis), di seguito denominato **soggetto proponente**.

I progetti dovranno essere presentati e attuati da un partnerariato pubblico-privato, il cui ruolo di **capofila** deve essere assunto dal soggetto proponente, formalizzato attraverso specifica convenzione, ivi compresa l'associazione Temporanea di Scopo (ATS), costituita o da costituire a progetto e finanziamento approvato.

Il soggetto proponente dovrà avviare una procedura di evidenza pubblica, per la scelta dei soggetti

privati con comprovata esperienza nelle attività più in dettaglio specificate al paragrafo 6.1 e l'individuazione dei soggetti pubblici interessati a candidarsi all'attività di co-progettazione delle proposte progettuali da presentare alla Regione Toscana in risposta all'Avviso.

Le SdS/ Zone distretto hanno facoltà di aggregarsi tra di loro al fine di presentare progetti in forma integrata, in questo caso dovrà essere individuata, tra queste, il soggetto capofila.

Le SdS/ Zone distretto soggette ad aggregazione ai sensi della LR 11/2017 (come riportate di seguito in tabella B) dovranno individuare un soggetto capofila tra i diversi ambiti territoriali coinvolti.

Ogni soggetto può essere presente come membro in più di un progetto e può essere partner in più progetti anche su più SdS/Zone distretto.

3. Destinatari degli interventi

I destinatari delle attività progettuali sono persone in carico ai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari, in condizione di disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/1992 art. 3, comma 3, prive del sostegno familiare, come definito col Decreto ministeriale 23 novembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2017 (art 1, comma 1, lett b), ossia, persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

4. Risorse disponibili e cofinanziamento previsto

Per l'attuazione dell'Avviso regionale di cui al presente documento sono previsti € **11.250.000,00**, di cui, € **2.250.000,00** per il finanziamento di **spese infrastrutturali** essenziali all'avvio delle attività.

Il finanziamento spettante a ciascuna SdS/ Zona distretto, come indicato in **Tabella B**, è determinato in base alla popolazione residente 18/64 anni (dati ISTAT- anno 2015) come riportato in **Tabella A**.

Le SdS/ Zone distretto, con le modalità di cui al punto 2., devono presentare uno o più progetti, singolarmente o in forma aggregata, a valere sul medesimo Avviso, il cui importo complessivo richiesto non superi comunque l'importo finanziabile come individuato alla Tabella B colonna D.

I progetti presentati devono prevedere una forma di **cofinanziamento** di almeno il 14%.

I progetti presentati dalle Zone di nuova costituzione (come stabilito all'art 27 della l.r. 11 del 23 marzo 2017) potranno avvalersi di una riduzione della percentuale di cofinanziamento dal 14% al 7%, (tabella B colonna E) con il contestuale aumento del finanziamento disponibile, come indicato in tabella B colonna C e D.

Nel caso in cui 2 o più SdS/ Zone distretto non coinvolte dalle modifiche conseguenti alla l.r. 11/2017, presentino proposte progettuali in forma aggregata, nei progetti stessi dovrà essere indicato in dettaglio il budget progettuale per ciascuna SdS/ Zona distretto.

Per favorire la progettazione integrata tra più ambiti territoriali, nonché la definizione di azioni sovra territoriali o a valenza regionale, la Regione Toscana si riserva una quota di risorse complessivamente pari a € 48.750,00, i cui criteri di utilizzo saranno definiti con successivo atto.

Tabella A - Classi di popolazione (18 – 64)

Classe 1	0 – 35.000
Classe 2	35.001 – 75.000
Classe 3	75.001 – 120.000
Classe 4	120.001 – 170.000
Classe 5	170.001 – 225.000

È possibile richiedere un **finanziamento** ulteriore, per singolo progetto, pari al 25% dell'importo triennale richiesto e finanziabile, per adeguamenti strutturali, come meglio specificato al punto 6.3. Gli importi assegnabili sono indicati in tabella B, colonna G.

Tabella B – Quadro finanziario

	Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F	Colonna G	Colonna H
SdS/ Zone distretto	importo minimo del progetto (colonna D + colonna F)	importo finanziabile per classe di appartenenza	importo aggiuntivo per accorpamenti	importo progettuale finanziabile per zona (colonna B + colonna C)	percentuale cofinanziamento	importo minimo cofinanziamento (colonna A x colonna E)	importo massimo contribuito infrastrutturale per zona (colonna D x 25%)	importo complessivo per zona (colonna D + colonna G)
Lunigiana	€ 150.000	€ 129.000	€ 0	€ 129.000	14%	€ 21.000	€ 32.250	€ 161.250
Apuane	€ 450.000	€ 387.000	€ 0	€ 387.000	14%	€ 63.000	€ 96.750	€ 483.750
Valle del Serchio	€ 150.000	€ 129.000	€ 0	€ 129.000	14%	€ 21.000	€ 32.250	€ 161.250
Piana di Lucca	€ 450.000	€ 387.000	€ 0	€ 387.000	14%	€ 63.000	€ 96.750	€ 483.750
Alta Val di Cecina - Val d'Era	€ 450.000	€ 387.000	€ 31.500	€ 418.500	7%	€ 31.500	€ 104.625	€ 523.125
Pisana	€ 600.000	€ 516.000	€ 0	€ 516.000	14%	€ 84.000	€ 129.000	€ 645.000
Bassa Val di Cecina - Val di Cornia	€ 450.000	€ 387.000	€ 31.500	€ 418.500	7%	€ 31.500	€ 104.625	€ 523.125
Livornese	€ 450.000	€ 387.000	€ 0	€ 387.000	14%	€ 63.000	€ 96.750	€ 483.750
Elba	€ 150.000	€ 129.000	€ 0	€ 129.000	14%	€ 21.000	€ 32.250	€ 161.250
Versilia	€ 450.000	€ 387.000	€ 0	€ 387.000	14%	€ 63.000	€ 96.750	€ 483.750
Pistoiese	€ 450.000	€ 387.000	€ 0	€ 387.000	14%	€ 63.000	€ 96.750	€ 483.750
Val di Nievole	€ 300.000	€ 258.000	€ 0	€ 258.000	14%	€ 42.000	€ 64.500	€ 322.500
Pratese	€ 600.000	€ 516.000	€ 0	€ 516.000	14%	€ 84.000	€ 129.000	€ 645.000
Firenze	€ 750.000	€ 645.000	€ 0	€ 645.000	14%	€ 105.000	€ 161.250	€ 806.250
Fiorentina Nord-Ovest	€ 600.000	€ 516.000	€ 0	€ 516.000	14%	€ 84.000	€ 129.000	€ 645.000
Fiorentina Sud-Est	€ 450.000	€ 387.000	€ 0	€ 387.000	14%	€ 63.000	€ 96.750	€ 483.750
Mugello	€ 300.000	€ 258.000	€ 0	€ 258.000	14%	€ 42.000	€ 64.500	€ 322.500
Empolese - Valdarno inferiore	€ 600.000	€ 516.000	€ 42.000	€ 558.000	7%	€ 42.000	€ 139.500	€ 697.500
Alta Val d'Elsa	€ 300.000	€ 258.000	€ 0	€ 258.000	14%	€ 42.000	€ 64.500	€ 322.500
Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese	€ 300.000	€ 258.000	€ 21.000	€ 279.000	7%	€ 21.000	€ 69.750	€ 348.750
Senese	€ 300.000	€ 258.000	€ 0	€ 258.000	14%	€ 42.000	€ 64.500	€ 322.500

Val di Chiana Aretina	€ 150.000	€ 129.000	€ 0	€ 129.000	14%	€ 21.000	€ 32.250	€ 161.250
Aretina - Casentino - Valtiberina	€ 450.000	€ 387.000	€ 31.500	€ 418.500	7%	€ 31.500	€ 104.625	€ 523.125
Valdarno Colline dell'Albegna	€ 300.000	€ 258.000	€ 0	€ 258.000	14%	€ 42.000	€ 64.500	€ 322.500
Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana	€ 150.000	€ 129.000	€ 0	€ 129.000	14%	€ 21.000	€ 32.250	€ 161.250
quota riserva per ulteriori azioni a valenza sovra territoriale				€ 39.000			€ 9.750,00	€ 48.750
TOTALE				€ 9.000.000			€ 2.250.000	€ 11.250.000

5. Requisiti essenziali

In coerenza con l'esigenza di realizzare interventi che possano garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità, sviluppando la partecipazione attiva delle stesse persone con disabilità, le sinergie e la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati, in particolare quelli del terzo settore, i progetti dovranno:

- essere l'esito di una coprogettazione in cui siano presenti obbligatoriamente Associazioni di familiari o di disabili, di volontariato o fondazioni che abbiano come finalità prevalente la tutela, l'assistenza alle persone con disabilità con comprovata esperienza nella ricerca di soluzioni alloggiative innovative per persone disabili in occasione del venir meno della rete familiare, nonché con altri soggetti del Terzo settore;
- prevedere la valutazione multidimensionale per la definizione/ri-definizione del progetto di vita personalizzato con il coinvolgimento della persona con disabilità grave e della sua famiglia o di chi ne tutela gli interessi;
- includere la progettazione personalizzata come strumento per la predisposizione dei progetti individuali e la pianificazione delle attività specifiche rivolte a ciascun destinatario;
- formulare una proposta di budget comprensiva della quota di cofinanziamento prevista che riporti il dettaglio delle singole voci di spesa in coerenza con quanto richiesto dal formulario che sarà approvato con successivo atto dirigenziale e che dovrà esplicitare, tra l'altro, la sostenibilità futura del progetto;
- definire un percorso di monitoraggio e valutazione dell'intervento e del progetto personalizzato in cui la persona, la sua famiglia o chi ne tutela gli interessi sia coinvolta in modo proattivo con particolare riguardo alla qualità di vita della persona e della realizzazione delle proprie aspirazioni.
- essere interventi aggiuntivi e non sostitutivi di quanto già previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

6. Tipologia di interventi finanziabili e delle spese ammissibili

I progetti dovranno avere uno sviluppo triennale e dovranno essere coerenti con quanto disposto dalla L. 112/2016 e dal decreto attuativo (DM 23 novembre 2016), nonché con quanto disposto nel Programma attuativo approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Allegato A al presente atto).

I progetti presentati dovranno includere una o più azioni progettuali afferenti ai tre ambiti di

intervento (ambito A, ambito B, ambito C) secondo le modalità di seguito esplicitate.

6.1. Ambiti di intervento

A valere su tale avviso pubblico sono ammissibili i progetti che prevedano azioni progettuali rientranti nei seguenti tre ambiti:

AMBITO A) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del DM 23 novembre 2016.

Gli interventi afferenti a questo ambito si propongono di realizzare progressivi processi di affrancamento dal luogo familiare di origine o da soluzioni residenziali distanti dalle caratteristiche alloggiative definite nella L. 112/2016, attraverso un graduale e progressivo processo di acquisizione delle autonomie e di distacco dal nucleo familiare. A titolo esemplificativo si riporta una casistica di servizi realizzabili in tale ambito:

- attività abilitative, anche diurne, propedeutiche alle fasi residenziali, di conoscenza e condivisione finalizzati alla nascita del gruppo-casa. Tutto ciò potrà essere realizzato anche attraverso la costituzione di ambienti di simulazione della vita quotidiana, e per verificare la compatibilità tra le persone;
- percorsi di de-istituzionalizzazione rispettosi dei tempi di adattamento alle nuove condizioni da parte dei diretti interessati, con il coinvolgimento delle strutture residenziali di provenienza;
- cicli di giornate e/o weekend fuori casa finalizzati all'accrescimento dell'autonomia e all'apprendimento della gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico;
- periodi medio-brevi di esperienze fuori dal nucleo di origine per il consolidamento dell'autonomia e dell'indipendenza;
- periodi medio-lunghi di abitare supportato con presenza di personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto).

AMBITO B) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 del DM 23 novembre 2016.

A valere su tale ambito si prevedono interventi di residenzialità di medio-lungo periodo. A titolo esemplificativo si riporta una casistica di servizi realizzabili in tale ambito:

- cohousing con azioni di supervisione e monitoraggio leggero;
- soluzioni abitative ad alta integrazione sociale con presenza di persone con disabilità e non, purché non familiari, organizzate in modo flessibile, anche per quanto riguarda il personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto);
- cohousing con livelli medio bassi di supporto;
- forme di abitare con livelli alti e medio alti di supporto, con presenza di personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto);
- gruppi appartamento in strutture con moduli abitativi di cui alla lettera b) dell'art 3 comma 4 del DM, motivati in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone;
- soluzioni abitative (compresi i gruppi-appartamento) a basso o alto livello di supporto in contesti rurali o località periferiche, purché connesse a progetti di agricoltura sociale o accoglienza turistica/ristorazione.

AMBITO C) programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6 del DM)

A titolo esemplificativo si riporta una casistica di servizi realizzabili in tale ambito:

- laboratori innovativi per l'accrescimento delle autonomie e delle capacità;
- azioni innovative e sinergiche con Enti Territoriali (Centri per l'Impiego, scuole, cooperative sociali) per la formazione e l'acquisizione di competenze spendibili in ambito occupazionale;
- percorsi innovativi per offrire possibilità occupazionali o di start-up di impresa sociale per l'autosufficienza della microcomunità in cohousing;
- percorsi innovativi per una effettiva inclusione sociale e relazionale;
- percorsi di accrescimento della consapevolezza e di sostegno alle potenzialità di persone residenti in strutture per le quali si prevede un percorso di deistituzionalizzazione, anche attraverso il coinvolgimento della struttura di provenienza;
- percorsi di sensibilizzazione, informazione, accompagnamento e sostegno ai familiari in vista dell'uscita della persona con disabilità dal nucleo familiare di origine.

6.2. Modalità di impiego delle risorse

Il Programma attuativo (Allegato A al presente atto) prevede che gli interventi progettuali si concentrino, rispetto ai tre ambiti sopra richiamati, rispettivamente per il 40% sugli ambiti A e B e per il 20% sull'ambito C.

Pertanto, al fine di rispettare le finalità della L. 112/2016 e garantire comunque una effettiva e sostenibile progettazione territoriale, i soggetti proponenti dovranno:

- Classi 1 e 2: allocare almeno il 40% delle risorse complessive assegnabili, sulle azioni di cui all'ambito B;
- Classi 3, 4, 5: allocare almeno il 40% delle risorse complessive assegnabili, sulle azioni di cui all'ambito B e almeno il 30% sulle azioni di cui all'ambito A.

Per ciò che riguarda gli interventi finanziabili di cui agli ambiti A e B si sottolinea, in conformità con quanto disposto a livello nazionale, che:

- a. deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone ad abitazione;
- b. nel caso di più moduli abitativi nella medesima struttura, i singoli moduli non possono ospitare più di 5 persone con una capienza massima della struttura di 10 posti inclusi eventuali posti di emergenza/sollievo in numero di 2;
- c. deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;
- d. deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone

con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di *ambient assisted living*;

- e. devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale oppure di turismo/ristorazione e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;
- f. fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali limitatamente alle soluzioni di cui al punto a., se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione, in conformità con quanto disposto dalla l.r. 41/2005 art. 22, fermo restando il limite dei 5 posti.
- g. le strutture con moduli abitativi di cui al punto b., devono rispettare i requisiti di cui alla l.r. 41/2005 art. 21, fermo restando i limiti dei 10 posti strutturati in moduli di massimo 5 persone.

6.3. Spese per adeguamenti strutturali

Sono ammissibili spese per interventi infrastrutturali (Tabella B) essenziali all'avvio delle azioni progettuali di cui agli ambiti A e B, finalizzati ai seguenti obiettivi:

- ristrutturazione, compresa la riconversione di strutture già esistenti al fine di adeguarle ai criteri previsti dal DM;
- abbattimento barriere architettoniche;
- arredi;
- migliorie tecniche e dell'accessibilità;
- spese per la domotica, la telesorveglianza o teleassistenza;
- oneri di acquisto e urbanistici.

Gli interventi sopra elencati possono riguardare anche patrimoni non appartenenti a Enti pubblici, purché vi sia un comodato d'uso o comunque un vincolo non oneroso, documentato, di durata almeno decennale per l'utilizzo di tali patrimoni per finalità alloggiative in favore di persone con disabilità.

Spese eccedenti l'importo di cui alla Tabella B, non potranno essere finanziate con le risorse per la realizzazione del progetto né potranno essere considerate quale quota di cofinanziamento.

7. Valutazione della congruità del progetto, monitoraggio, revoca dei finanziamenti

In conformità a quanto disposto dall'art 6 del DM 23 novembre 2016, i progetti presentati saranno soggetti a **valutazione** da parte del Settore regionale competente, per valutarne la **congruità** con quanto disciplinato dalla L. 112/2016, dal DM 23 novembre 2016 e da tutti i successivi atti previsti.

I progetti dovranno essere conformi a quanto indicato nel presente documento, nonché rispettare il formulario per la stesura dei progetti, che sarà approvato con successivo atto.

In caso di necessità di approfondimenti potranno essere richieste integrazioni, rettifiche o saranno fornite raccomandazioni per la realizzazione dei progetti presentati.

Nel caso di gravi carenze il progetto non sarà ritenuto finanziabile.

Le SdS/ Zone distretto dovranno, in conformità a quanto disposto dal DM 23 novembre 2016 art 6 comma 5, fornire le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati sul **Casellario dell'assistenza**, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014 e, in particolare, mediante la trasmissione del modulo **SINA** di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), del medesimo decreto interministeriale.

Le SdS/ Zone distretto dovranno **relazionare semestralmente** sulle attività svolte e sulle risorse impiegate.

Le relazioni semestrali, redatte sulla base di un format messo a disposizione da Regione Toscana, dovranno indicare, per ciascun ambito di intervento finanziato:

- numero di beneficiari presi in carico;
- eventuali beneficiari che abbiano concluso o cessato il percorso, nonché eventuali subentri;
- risorse economiche impiegate;
- risorse professionali coinvolte;
- descrizione del rispetto dei requisiti essenziali del progetto (ad es. valutazione periodica del pap, partecipazione della persona e della famiglia, ecc.).

Le attività progettuali dovranno prendere avvio entro il I semestre dall'approvazione del progetto. Il mancato avvio entro i termini stabiliti o l'impiego delle risorse in modo difforme rispetto al progetto presentato, potrà dare esito alla restituzione integrale del finanziamento.

Allegato C

Risorse finanziarie

Zone Distretto/Società della Salute	importo capitolo 26890 anno 2017	risorse in corso di acquisizione in bilancio anno 2017	importo capitolo 24439 anno 2018	importo complessivo per zona
Lunigiana	€ 78.690,00	€ 33.490,00	€ 49.070,00	€ 161.250,00
Apuane	€ 236.070,00	€ 100.460,00	€ 147.220,00	€ 483.750,00
Valle del Serchio	€ 78.690,00	€ 33.490,00	€ 49.070,00	€ 161.250,00
Piana di Lucca	€ 236.070,00	€ 100.460,00	€ 147.220,00	€ 483.750,00
Alta Val di Cecina - Val d'Era	€ 255.285,00	€ 108.640,00	€ 159.200,00	€ 523.125,00
Pisana	€ 314.760,00	€ 133.950,00	€ 196.290,00	€ 645.000,00
Bassa Val di Cecina - Val di Cornia	€ 255.285,00	€ 108.640,00	€ 159.200,00	€ 523.125,00
Livornese	€ 236.070,00	€ 100.460,00	€ 147.220,00	€ 483.750,00
Elba	€ 78.690,00	€ 33.490,00	€ 49.070,00	€ 161.250,00
Versilia	€ 236.070,00	€ 100.460,00	€ 147.220,00	€ 483.750,00
Pistoiese	€ 236.070,00	€ 100.460,00	€ 147.220,00	€ 483.750,00
Val di Nievole	€ 157.380,00	€ 66.970,00	€ 98.150,00	€ 322.500,00
Pratese	€ 314.760,00	€ 133.950,00	€ 196.290,00	€ 645.000,00
Firenze	€ 393.450,00	€ 167.430,00	€ 245.370,00	€ 806.250,00
Fiorentina Nord-Ovest	€ 314.760,00	€ 133.950,00	€ 196.290,00	€ 645.000,00
Fiorentina Sud-Est	€ 236.070,00	€ 100.460,00	€ 147.220,00	€ 483.750,00
Mugello	€ 157.380,00	€ 66.970,00	€ 98.150,00	€ 322.500,00
Empolese - Valdarno inferiore	€ 340.380,00	€ 144.850,00	€ 212.270,00	€ 697.500,00
Alta Val d'Elsa	€ 157.380,00	€ 66.970,00	€ 98.150,00	€ 322.500,00
Amiata Senese e Val d'Orcia / Val di Chiana Senese	€ 170.190,00	€ 72.430,00	€ 106.130,00	€ 348.750,00
Senese	€ 157.380,00	€ 66.970,00	€ 98.150,00	€ 322.500,00
Valdichiana Aretina	€ 78.690,00	€ 33.490,00	€ 49.070,00	€ 161.250,00
Aretina - Casentino - Valtiberina	€ 255.285,00	€ 108.640,00	€ 159.200,00	€ 523.125,00
Valdarno	€ 157.380,00	€ 66.970,00	€ 98.150,00	€ 322.500,00
Colline dell'Albegna	€ 78.690,00	€ 33.490,00	€ 49.070,00	€ 161.250,00
Amiata Grossetana - Colline Metallifere - Grossetana	€ 255.285,00	€ 108.640,00	€ 159.200,00	€ 523.125,00
quota riserva per ulteriori azioni a valenza sovra territoriale	€ 23.790,00	€ 10.120,00	€ 14.840,00	€ 48.750,00
TOTALE	€ 5.490.000,00	€ 2.336.300,00	€ 3.423.700,00	€ 11.250.000,00